

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1889

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA,
GREGORELLI, PETRICCA, BACCARINI, LAVAGNINI, DIANA e
COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

**Modifica alla legge 8 agosto 1991, n. 264, sulla disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto**

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», successivamente modificata con la legge 4 gennaio 1994, n. 11, «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi», ha determinato il sorgere di rilevanti questioni in ordine alla presunzione di un obbligo anche per le organizzazioni professionali agricole di munirsi della prevista licenza per l'espletamento di pratiche relative alle macchine agricole di proprietà di soci coltivatori diretti.

Al contrario, l'efficacia della legge citata risulta espressamente limitata a soggetti (persone fisiche o giuridiche) che esercitano compiti di consulenza ed assistenza con carattere di abitudine, stabilità e professionalità.

La prestazione di servizi per incarico di qualunque interessato, cioè, viene effettuata a titolo oneroso e con una organizzazione economica, nel caso in cui sia individuata una vera e propria «impresa» da autorizzarsi a cura dell'amministrazione provinciale per lo svolgimento della relativa attività. Il rilascio dell'autorizzazione determina, quindi, una serie di oneri specifici

inerenti l'esercizio dell'attività (redazione di un registro-giornale; rilascio ricevute di consegna del documento di circolazione o di abilitazione alla guida) e configura una responsabilità professionale per il titolare dell'impresa di consulenza; mentre lo svolgimento della stessa attività senza essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale determina l'applicazione dell'articolo 348 del codice penale.

Diversa risulta, invece, la prestazione resa dalle organizzazioni professionali agricole ai fini dell'assistenza ai soci attraverso il servizio di disbrigo delle pratiche presso gli sportelli periferici della Direzione generale motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nell'ambito del più ampio rapporto associativo.

Alla luce delle considerazioni che precedono si è avvertita, dunque, l'esigenza di predisporre il presente disegno di legge volto a consentire al personale preposto dalle organizzazioni professionali agricole al disbrigo delle pratiche relative ai rinnovi e duplicati delle patenti ed ai collaudi dei rimorchi e, comunque, alla circolazione di mezzi di trasporto agricolo, di continuare ad avere accesso agli sportelli della motorizzazione civile a prescindere dall'ottenimento dell'autorizzazione prevista per le «imprese» di consulenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È escluso dall'ambito di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 2.

1. Lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, da parte dei soggetti preposti dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, non intestatari delle pratiche relative ai rinnovi e duplicati delle patenti ed ai collaudi dei rimorchi e, comunque, alla circolazione delle macchine agricole avviene mediante delega dell'interessato con autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

